



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce -

Ordinanza Sindacale n. 51

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “NOTTE DELLA TARANTA”, IN PROGRAMMA A SOGLIANO CAVOUR IL GIORNO 08 AGOSTO 2021.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 08 agosto 2021 avrà luogo in Piazza “Falcone e Borsellino”, lo svolgimento della manifestazione Notte della Taranta, per la quale si prevede l’afflusso di un cospicuo numero di avventori;
- l’evento si configura come uno degli appuntamenti di maggior rilievo del programma culturale “REstate a Sogliano” ed è prevedibile un afflusso costante e senza soluzione di continuità, di un pubblico eterogeneo e variegato;

Considerato che:

- per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità, anche al fine di prevedere possibili episodi di vandalismo e/o di violenza e per evitare che momenti di euforia collettiva possano degenerare in comportamenti dannosi a cose e/o persone a causa di condotte poco accorte, è opportuno assumere puntuali determinazioni in tema di sicurezza urbana;

Valutato pertanto necessario procedere con urgenza a:

- vietare la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere in contenitore di vetro o lattina e di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina, **dalle ore 12:00 del 08 agosto alle ore 01,30 del 09 agosto 2021**, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all’interno del centro urbano. Inoltre, qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura.
- vietare, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, di consumare o detenere a scopo di consumo, ogni genere di bevanda superalcolica all’interno del centro urbano e nella stessa area vietare la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;
- precisare che i divieti di cui al precedente punto fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%;

Ritenuto inoltre per le ragioni esposte in premessa che:



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce –

- sussista la prioritaria necessità di fornire regole commerciali e comportamentali chiare per contrastare possibili azioni prevaricanti e potenzialmente pericolose nella fruizione di spazi pubblici condivisi da un numero elevato di persone;
- sussistano le condizioni di contingibilità e urgenza strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano la manifestazione;

Richiamati:

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza TULPS, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “delle autorizzazioni di polizia” e “dell’inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;
- il D.L. n. 92/2008 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” convertito con Legge n. 125/2008;
- gli artt. 7/bis, 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/000 e smi “Testo Unico degli Enti Locali”;
- l’art. 2 lett. B) ed e) del D.M. 05/08/2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana” del Ministro dell’Interno;
- l’art. 8 del D.L. n. 14/2017 recante “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza della città” come convertito con modificazioni in Legge n. 48/2017;
- la Legge n. 689/81 e smi;
- il D. Lgs. n. 114/98;
- il vigente regolamento di Polizia Urbana e della convivenza civile del Comune di Sogliano Cavour;
- la circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 nella quale, tra le imprescindibili condizioni di sicurezza che dovranno essere accertate nel processo di governo e gestione delle pubbliche amministrazioni, viene indicata la “valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità”;

Ritenuto di adottare la presente ordinanza nella qualità di Ufficiale di Governo ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/00 e smi;

ORDINA

Per quanto in premessa da intendersi qui integralmente richiamato e confermato:

1. dalle ore 12:00 del 08 agosto alle ore 01,30 del 09 agosto 2021, è vietata a chiunque la vendita per asporto e la somministrazione di bevande di qualunque genere, in contenitore di vetro o lattina e di detenere a qualunque titolo qualsiasi recipiente di vetro o lattina; tale divieto si applica in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro situati all’interno del centro abitato. Qualsiasi bevanda fornita in bottiglie di plastica dovrà essere consegnata priva del tappo di apertura;
2. dalle ore 12:00 del 06 agosto alle ore 02,00 del 07 agosto 2021 è vietato, sul suolo pubblico o in luogo aperto al pubblico, consumare o detenere a scopo di consumo ogni genere di bevanda superalcolica all’interno del centro abitato e nella stessa area è vietata la somministrazione, la vendita per asporto o consumo sul posto ovvero la cessione a terzi a qualsiasi titolo di superalcolici,



COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
- Provincia di Lecce -

in particolare agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli e altri punti ristoro;

3. i divieti di cui al punto 2 fanno riferimento a tutte le miscele di bevande alcoliche di gradazione superiore a 21%;

Le violazioni di quanto previsto dalla presente ordinanza sono punite con una sanzione amministrativa da 50,00 a 500,00 euro, fatta salva l'applicazione/comminazione della norma penale per le fattispecie comportamentali integranti reato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla legge n. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. Il versamento delle somme indicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

La vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza è demandata al Comando Polizia Locale. Copia della presente sarà trasmessa alla Prefettura di Lecce, al Commissariato P.S. di Galatina, al Comando Polizia Locale ed al Comando Stazione Carabinieri di Cutrofiano. Sarà, inoltre, resa nota a mezzo affissione all'Albo Pretorio tradizionale ed on-line, nonché con ogni ulteriore idonea forma divulgativa (comunicati stampa, internet, ecc.).

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso al TAR Puglia – sezione di Lecce, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Dalla Residenza Municipale, Sogliano Cavour (Le), 04 agosto 2021

IL SINDACO

Dr. Giovanni Casarano